

# Banche e nuovi intermediari specializzati

---

**Marco Marino**  
ABI - Ufficio Crediti

L'articolo 7 del D.Lgs. n. 141 del 2010, rinnovando l'articolo 111 del Testo Unico Bancario, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina specifica per l'erogazione del microcredito da parte di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari. Tale disciplina è stata successivamente completata dalle disposizioni introdotte dall'art. 16 del D.Lgs. n. 218/2010 e da ultimo dall'art. 3, comma 1, lett. da e) a i) del D.Lgs. n. 169/2012. Peraltro, è in corso di predisposizione il regolamento attuativo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, per disciplinare alcune questioni rimaste insolte dalla normativa di rango primario. Fino ad oggi, la mancanza di una normativa specifica e quindi la necessità di agire all'interno del quadro normativo del credito ordinario ha rappresentato un limite allo sviluppo del microcredito in Italia. A ciò si sono aggiunti problemi culturali e di processo operativo; in particolare, la confusione

del microcredito con attività di tipo filantropico troppo spesso ha spinto verso l'elaborazione di progetti non in grado di stare sul mercato, condannando tali iniziative alla non riproducibilità. Con specifico riferimento al microcredito d'impresa, tale attività - benché nei limiti della dimensione ridotta del finanziamento pari a 25.000 euro - non è necessariamente rivolta a soggetti in difficoltà economico - finanziaria, a differenza del microcredito sociale, la cui definizione sembra ispirata - soprattutto nel caso in cui questa attività venga svolta da soggetti no profit - dall'esigenza di sostegno alle famiglie in difficoltà. Tra l'altro, sono previsti dei meccanismi di calmierazione delle condizioni alle quali vengono concessi tali finanziamenti da parte dei soggetti no profit. L'attività di microcredito sociale rischia quindi di confondersi con altri strumenti di natura pubblica finalizzati al sostegno delle famiglie in difficoltà e alla lotta all'usura; da questo punto di vista, il ►

microcredito, soprattutto se erogato da soggetti che sono profit, dovrebbe restare un business sociale e trovare la giusta remunerazione di mercato, senza confondersi con altre attività di tipo filantropico.

Le nuove disposizioni normative del microcredito non riguardano in ogni caso direttamente l'attività bancaria e degli intermediari finanziari. Queste sembrerebbero funzionali a definire le caratteristiche oggettive e l'attività di quegli operatori che, pur non essendo banca, possono svolgere l'attività di microcredito se iscritti in un apposito elenco. In termini generale, è fondamentale che questa disciplina non crei regole del gioco differenziate tra banche/intermediari finanziari e altri soggetti che si candidano a svolgere questo tipo di attività. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno che, al pari delle banche che sono soggette alla vigilanza anche per le operazioni di microcredito, anche i soggetti che non sono banche o intermediari finanziari ma che si candidano a svolgere attività di microcredito siano regolamentati e vigilati in maniera puntuale, al fine di evitare comportamenti non corretti che possano frenare lo sviluppo complessivo del mercato.

Il merito principale delle nuove disposizioni normative è senza dubbio quello di aver fornito una definizione di riferimento anche per il settore bancario riguardo al microcredito d'impresa e sociale. Prima di tale norma, si faceva riferimento a delle definizioni internazionali o de-

finizioni comunque non univoche, con la conseguenza di avere statistiche sul fenomeno che in realtà rappresentavano tipologie di operatività con caratteristiche e natura diversa.

Da questo punto di vista, il comparto del microcredito soffre di una mancanza di dati affidabili sul volume delle operazioni realizzate e soprattutto sui livelli di default delle stesse. La prima conseguenza di tale mancanza è che non è possibile avere delle evidenze del fatto - che molte volte viene citato come elemento di forza di quest'attività - che il microcredito ha livelli di rischio più bassi rispetto ad altre forme di attività di credito tradizionali. La seconda è che non è possibile elaborare modelli di rating basate su statistiche robuste finalizzati a misurare la rischiosità delle operazioni del comparto. Sarebbe, quindi, necessario, per sviluppare il mercato del microcredito nel nostro paese, che si debba anzitutto porre l'attenzione, ora che esiste una definizione di microcredito univoca, sull'esigenza di creare strutture di monitoraggio e raccolta dati del fenomeno.

Infine, l'elemento su cui occorrerebbe lavorare per favorire una crescita complessiva di questo mercato è il livello di professionalità dei servizi ausiliari di tutoraggio e assistenza dei beneficiari, che a volte sono svolti da soggetti che non hanno le necessarie competenze per svolgere un ruolo così delicato e centrale per il successo del microcredito nel nostro paese. ■